

Linee di indirizzo
per le Disposizioni di Quarantena e la Programmazione dei Tamponi
nell'ambito della gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

1) Campo di applicazione e finalità

La rapida evoluzione del quadro epidemiologico impone l'adozione di chiare indicazioni operative volte a standardizzare i processi e l'implementazione di iniziative che mirino a fornire ai vari *stakeholders* tutte le informazioni necessarie per la corretta interpretazione delle disposizioni.

Nello specifico, il presente documento si prefigge lo scopo di definire la gestione, delle disposizioni di Quarantena e della programmazione dei tamponi, nell'ambito del controllo di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Le indicazioni fornite, si rivolgono quindi:

- ai professionisti del Dipartimento di Prevenzione che si trovano a gestire i casi e i focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi;
- ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, in ottica di un'efficiente integrazione professionale con il Dipartimento di Prevenzione;
- ai Referenti Scolastici Covid-19 al fine di definirne il fondamentale ruolo nel processo di raccolta di informazioni e gestione delle comunicazioni tra utenti/personale scolastico e professionisti sanitari.

2) Indicazioni Generali:

Sulla base delle indicazioni regionali, presso il Dipartimento di Prevenzione, è stata istituita **l'equipe antiCovid-19 per le scuole** e sono state individuate le figure del **Coordinatore dell'equipe** e del **Referente delle "Scuole che promuovono Salute"**.

Tali figure professionali, ognuna attraverso specifiche mansioni, rappresentano il fulcro nell'impegnativa gestione dei casi e dei focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

A supporto di tale attività gestionale, ogni Scuola/Servizio Educativo ha comunicato al Dipartimento di Prevenzione il proprio **Referente Scolastico Covid-19**.

I Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta si integrano in tale attività al fine di garantire una pronta presa in carico dei soggetti che, all'interno di questo percorso assistenziale, risultino casi positivi confermati o sviluppino sintomi, e di fatto si trovino a necessitare di un setting assistenziale diverso da quello di un intervento preventivo di sanità pubblica.

3) Percorso di Presa in Carico

- Il Referente Scolastico Covid-19 segnala al Coordinatore dell'equipe antiCovid-19 per le scuole (Contatto telefonico o mail: scuolecovid@ausl.latina.it) il caso di positività di un alunno/docente/operatore scolastico afferente al proprio Istituto/Scuola/Servizio Educativo e si mette a disposizione per fornire le informazioni necessarie.
- Il Dipartimento di Prevenzione monitora quotidianamente gli esiti dei tamponi effettuati sul territorio della provincia al fine anche di intercettare quelli riferibili alle comunità scolastiche.
- A seguito quindi della verifica di positività **confermata** a Sars-CoV-2 (di seguito definita "Caso") di un alunno/docente/operatore scolastico afferente ad un determinato Istituto/Scuola/Servizio Educativo, mentre il Dipartimento di Prevenzione avvia l'indagine epidemiologica volta a valutare i contatti stretti del Caso, l'equipe antiCovid-19, prende in carico l'indagine per la componente riferibile alle attività svolte all'interno della comunità scolastica.

4) Disposizioni di Quarantena e la Programmazione dei Tamponi

- L'equipe antiCovid-19 per le scuole valuta l'ultima presenza del "Caso" all'interno della comunità scolastica, al fine di definire la presenza di contatti stretti a partire dalle 72 ore prima dell'insorgenza dei sintomi o della raccolta del campione (effettuazione tampone) che ha portato alla conferma del "Caso".
- Nel caso in cui l'indagine dell'equipe antiCovid-19 non potesse essere svolta in tempi compatibili con la prossima attività scolastica (esempio: segnalazione di "Caso" nel tardo pomeriggio), il Dipartimento di Prevenzione potrà disporre un "isolamento precauzionale" dei sospetti contatti stretti, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'indagine.
- Qualora l'indagine epidemiologica svolta dall'equipe antiCovid-19 non registri contatti stretti all'interno della comunità scolastica nella suddetta finestra temporale, il Dipartimento di Prevenzione darà comunicazione della non necessaria attuazione di interventi specifici.
- Nel caso in cui, l'indagine epidemiologica svolta dall'equipe antiCovid-19, rilevi la presenza di contatti stretti all'interno della comunità scolastica, il Dipartimento di Prevenzione disporrà provvedimento di Quarantena domiciliare per tutti i soggetti rilevati.
- La Quarantena rappresenta un provvedimento restrittivo rivolto a **persone sane**, per la durata del periodo di incubazione dell'agente infettivo al quale potrebbero essere state esposte, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Pertanto, risulta fondamentale che i soggetti posti in Quarantena seguano le indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione rispetto al controllo della sintomatologia riferibile a infezione da Sars-CoV-2.

Qualora il destinatario del provvedimento avesse sviluppato o sviluppasse **sintomi o segni, anche lievi**, compatibili con Covid-19 nel periodo che intercorre tra la data dell'ultima esposizione con il "Caso" e la data di fine quarantena, dovrà tempestivamente darne notizia al proprio **Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta** per la **presa in carico del percorso assistenziale** e al Referente Scolastico Covid-19 per la corretta gestione del caso all'interno della comunità scolastica.

- L'equipe antiCovid-19 per le scuole, sulla base delle attività di Contact Tracing, di valutazione di rischi specifici e di analisi ambientali, definirà l'opportunità o meno di sottoporre i soggetti interessati dal provvedimento di Quarantena a tampone prima del rientro a scuola.
- L'esito di tali attività può determinare quindi i seguenti provvedimenti:
 - Quarantena per la durata di 14 giorni, a far data dall'ultima esposizione al caso, con rientro all'interno della comunità scolastica senza necessità di effettuazione di tampone.
 - Quarantena per un periodo che vada dai 10 ai 14 giorni, a far data dall'ultima esposizione al caso, con necessità di effettuazione del tampone prima del rientro all'interno della comunità scolastica.
- Si rammenta che per i soggetti per i quali il Dipartimento di Prevenzione non ha previsto la necessità di effettuare il tampone, la riammissione a scuola, al termine del periodo di quarantena, non prevede alcuna certificazione.

Sulla base di quanto già definito al 5° punto del presente capitolo, si definisce come il provvedimento restrittivo della Quarantena, determini un'assenza non dovuta a malattia, debitamente comunicata all'Istituto/Scuola/Servizio Educativo dal Dipartimento di Prevenzione.

- Per i soggetti per i quali viene disposta la necessità di effettuare il tampone, la riammissione a scuola avviene previa presentazione a cura dell'esercente la potestà genitoriale di referto alla scuola che attesti la negatività al tampone effettuato **dopo il 10° giorno di Quarantena** (calcolato sempre a far data dall'ultima esposizione al caso).
- Per i soggetti per i quali l'equipe antiCovid-19 per le scuole abbia disposto la necessità di effettuare il tampone, sarà il Dipartimento di Prevenzione a comunicare data, sede e modalità di prenotazione del test alle famiglie **per tramite del Referente Scolastico**.
- Qualora un soggetto posto in quarantena risultasse positivo ad un tampone, dovrà tempestivamente darne notizia al proprio Medico di Medicina Generale/ Pediatra di Libera Scelta per la presa in carico del percorso assistenziale secondo le procedure

aziendali e al Referente Scolastico Covid-19 per la corretta gestione del caso all'interno della comunità scolastica.

5) Specifiche per i Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta

- Come da indicazioni regionali si ribadisce che l'intervento delle suddette figure professionali è fondamentale nella gestione dei casi positivi e/o sintomatici.

Tali soggetti escono infatti da un percorso di gestione da parte degli organi preposti alla prevenzione e alla sanità pubblica per andare in carico a professionisti clinici che opereranno al riguardo nel rispetto delle procedure aziendali agli stessi già comunicate.

Per quanto concerne la gestione dei contatti asintomatici resta in capo al Dipartimento di Prevenzione e alle articolazioni organizzativo funzionali ad esso afferenti.

- Si rimanda al capitolo 6 di tale elaborato per quanto concerne le certificazioni per il personale scolastico posto in quarantena e per i genitori lavoratori che devono assistere gli alunni posti in quarantena.

6) Specifiche per i Referenti Scolastici Covid-19

- Si rammenta che tutte le comunicazioni da parte degli utenti e del personale scolastico, inerenti la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia (Quesiti, chiarimenti, informazioni) devono pervenire al Referente Scolastico Covid-19 che provvederà ad intercettare le questioni sulle quali è debitamente informato/formato e a trasmettere all'equipe antiCovid-19 quelle per le quali risultano necessarie specifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione dandone quindi opportuna comunicazione ai richiedenti.
- Si rammenta che particolare attenzione deve essere posta alla privacy, non diffondendo all'interno della comunità scolastica e alle famiglie le comunicazioni riservate tra Equipe antiCovid-19 e Referente Scolastico Covid-19.

7) Certificati

- Le certificazioni delle disposizioni di quarantena, in favore dei genitori lavoratori che devono assistere i figli sottoposti al provvedimento restrittivo, verranno emesse dal Dipartimento di Prevenzione e inviate al Referente Scolastico Covid-19 che provvederà a consegnarle ai genitori che ne hanno fatto richiesta alla scuola.
- Per il personale scolastico sottoposto a quarantena, il Dipartimento di Prevenzione invierà al Medico di Medicina Generale di ognuno dei lavoratori, i codici necessari

per la certificazione che il medico curante dovrà produrre ai fini dell'attivazione delle procedure INPS.

Principali Riferimenti Normativi:

- Circolare Ministero della Salute 0032850 del 12 ottobre 2020
- Nota prot. Reg. Lazio n U0861676 del 8 ottobre 2020
- Nota prot. Reg. Lazio n. U0789903 del 14 settembre 2020
- Nota prot. Reg. Lazio n. U0736775 del 28 agosto 2020
- Circolare Reg. Lazio n. 17167 del 21 agosto 2020
- Nota prot. Reg. Lazio n. U0683352 del 30 luglio 2020
- Circolare Ministero della Salute 0018584 del 29 maggio 2020